

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

|   |    |
|---|----|
| Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 1813, approvata dal Senato, e C. 445 Fornaro (Seguito dell'esame e conclusione) ..... | 40 |
| ALLEGATO (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo) .....   | 46 |

##### SEDE CONSULTIVA:

|  |    |
|--|----|
| Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di status e funzioni degli amministratori locali, di semplificazione dell'attività amministrativa e di finanza locale. Nuovo testo C. 1356 e abb. (Parere alle Commissioni riunite I e V) (Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione - Nulla osta) ..... | 44 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....  | 45 |

##### COMITATO RISTRETTO:

|  |    |
|--|----|
| Disposizioni in materia di trasparenza nel settore dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e per il contrasto dell'evasione dell'obbligo assicurativo. Seguito esame C. 2104 Alemanno ..... | 45 |
| ERRATA CORRIGE .....   | 45 |

##### SEDE REFERENTE

*Giovedì 4 novembre 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.*

##### La seduta comincia alle 12.30.

**Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.**

**C. 1813, approvata dal Senato, e C. 445 Fornaro.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 ottobre 2020.

Luigi MARATTIN, *presidente*, ricorda che nella seduta del 6 ottobre scorso la Commissione ha deliberato di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di legge C. 1813. Avverte poi che sono pervenuti i pareri delle Commissioni I, II, III, IV, VIII, X, XI e XIV, competenti in sede consultiva, mentre la Commissione V si esprimerà per l'Assemblea.

Ricorda inoltre che il provvedimento è iscritto all'ordine del giorno dell'Aula a partire dalla giornata di lunedì 8 novembre prossimo.

Il sottosegretario Federico FRENI, nel depositare agli atti della Commissione un appunto dell'Ufficio del coordinamento legislativo del Ministero dell'economia e delle

finanze e una proposta di testo coordinato con modifiche proposte dal Dipartimento del Tesoro e dalla COVIP (*vedi allegato*), evidenzia che il provvedimento, nel testo approvato dal Senato, presenta alcune criticità strutturali che non consentono al Governo di esprimere un orientamento favorevole sullo stesso. Segnala quindi la necessità di apportare al testo le modifiche indicate nella documentazione depositata, che non incidono sull'impianto della proposta di legge.

Massimo UNGARO (IV), *relatore*, segnalando sul punto l'esistenza di un problema politico tra Governo e Parlamento, ripercorre le tappe della proposta di legge. Ricorda che nel 2013 è stato presentato al Senato un disegno di legge per vietare il finanziamento di imprese che producono mine antiuomo. Il disegno di legge, approvato dal Parlamento nella scorsa Legislatura, è stato rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica nel 2017. Nella presente Legislatura il disegno di legge è stato ripresentato al Senato tenendo conto delle modifiche richieste dalla Presidenza della Repubblica ed è stato approvato all'unanimità da quel ramo del Parlamento nell'aprile 2019; la Commissione Finanze della Camera ne ha avviato l'esame in sede referente più di un anno fa ed ha trasmesso il testo alle Commissioni competenti per l'espressione del parere il 13 ottobre 2020. La V Commissione Bilancio non ha ancora espresso il proprio parere, in mancanza della relazione tecnica, richiesta esattamente un anno fa.

Con specifico riferimento alle criticità individuate nella documentazione testé depositata, segnala innanzitutto quelle relative alla redazione e pubblicazione, da parte della Banca d'Italia, di un elenco delle imprese che producono mine antiuomo. Nella documentazione si legge che si tratterebbe di un impegno che non rientra tra i compiti tipici delle Banche centrali e i cui costi resterebbero definitivamente a carico della Banca d'Italia, in potenziale contrasto con il divieto di finanziamento monetario a favore del settore pubblico, di cui all'articolo 123 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Non può non rilevare

come si tratti di un argomento che non esita a definire ridicolo; la Banca d'Italia acquista titoli di debito pubblico per miliardi di euro e non potrebbe invece stilare una lista di soggetti, perché si tratterebbe in questo caso di un uso illegittimo di risorse pubbliche!

Ricorda inoltre che la stessa Banca d'Italia, in una memoria depositata nella scorsa Legislatura, in occasione dell'esame della precedente proposta di legge avente il medesimo oggetto, non rilevava in alcun modo questa problematica.

Emerge con evidenza come, ogni volta che il Parlamento si accinge ad approvare la proposta di legge, il Governo frapponga nuovi ostacoli, sollevi nuove questioni problematiche mai evidenziate in precedenza. Ritiene peraltro che quelle indicate nella nota depositata non siano questioni tecniche relative all'impatto delle disposizioni sulla finanza pubblica, ma valutazioni politiche che il Governo dovrebbe chiarire e dichiarare espressamente, anche a tutela e nel rispetto delle prerogative del Parlamento. Auspica in ogni caso che un simile chiarimento possa avvenire dinnanzi all'Assemblea della Camera, in occasione dell'esame del provvedimento previsto a partire dalla prossima settimana.

Il sottosegretario Federico FRENI esclude con fermezza qualsivoglia problema di natura politica da parte dell'Esecutivo, essendo il Governo, come tutti, contrario alle mine antiuomo, la cui produzione e vendita è già da tempo vietata nel Paese. Ribadisce invece l'esistenza di problematiche di carattere tecnico-finanziario nel testo della proposta di legge, che prevede si tradurranno, in mancanza delle modifiche indicate nella documentazione che ha depositato, in un parere contrario del Governo, sia presso la Commissione Bilancio che in Assemblea.

Pertanto, pur comprendendo la volontà del relatore di evitare una terza lettura del provvedimento, che l'introduzione di modifiche al testo renderebbe necessaria, non può non esprimere la preoccupazione che, laddove il Parlamento insistesse nel mantenere l'attuale testo del provvedimento, i problemi di natura tecnico-finanziaria se-

gnalati potrebbero determinare comunque seri ostacoli nell'*iter* del provvedimento.

Ciò detto, riconosce l'assoluta sovranità della Commissione Finanze di conferire il mandato al relatore e sottoporre il provvedimento all'esame dell'Assemblea.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) concorda con il relatore sull'esistenza di un problema di carattere politico. Stigmatizza il fatto che a distanza di un anno dall'avvio dell'esame del provvedimento da parte della Camera, accompagnato da una insistente richiesta di relazione tecnica, il Governo presenti solo oggi, a ridosso del passaggio in Assemblea, una documentazione relativa alle conseguenze finanziarie del provvedimento, senza tra l'altro aver sollevato alcuna questione in occasione dell'esame svolto dal Senato. Esprime poi dubbi sull'effettiva rilevanza delle problematiche finanziarie evidenziate dal Governo.

Rileva inoltre come, nella ordinaria dialettica tra Parlamento e Governo che ha sempre caratterizzato i lavori della Commissione Finanze, vi fossero tutte le possibilità per affrontare ed approfondire per tempo eventuali questioni o problemi tecnici, senza ridursi all'ultimo momento. Intende quindi ribadire, a nome del Partito Democratico, che qualsiasi ritardo che si dovesse registrare nell'*iter* di approvazione del provvedimento non può certamente essere imputato alla Commissione Finanze o al Parlamento, che hanno lavorato correttamente e che da mesi sollecitano un chiarimento da parte dell'Esecutivo.

In considerazione dell'importanza del provvedimento ritiene pertanto opportuno procedere nella seduta odierna al conferimento del mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea ed invita il Governo a esplicitare in quella sede i motivi di carattere finanziario che ostacolerebbero l'approvazione della proposta di legge. Appare evidente che l'Assemblea non potrà che prendere atto di eventuali rilievi che dovessero in quella sede essere formulati dal Governo o dalla Commissione Bilancio.

Massimo UNGARO (IV), *relatore*, alla luce di quanto sinora emerso, ritiene ne-

cessario porre alcune domande puntuali al rappresentante del Governo.

Innanzitutto chiede se il provvedimento abbia o meno impatti sulla finanza pubblica.

Chiede poi se le modifiche delle quali si richiede l'approvazione abbiano significativa rilevanza e, in caso affermativo, vorrebbe conoscere il motivo per il quale queste obiezioni siano state espresse solo nella seduta odierna, dopo anni che il Parlamento sta lavorando al provvedimento. Qualora invece si dovesse trattare di modifiche di limitata rilevanza, propone di approvare il provvedimento nel testo attuale e di intervenire immediatamente dopo con un provvedimento di urgenza per modificare gli aspetti problematici.

Infine invita il sottosegretario a un confronto sul merito delle modifiche richieste, che, a suo avviso, non appaiono di fondamentale importanza.

Vita MARTINCIGLIO (M5S), riservandosi di esaminare con attenzione la documentazione depositata dal rappresentante del Governo, concorda con il relatore Ungaro e con l'onorevole Fragomeli sull'opportunità di procedere con la votazione del mandato al relatore e stigmatizza il ritardo con il quale il Governo ha avanzato i propri rilievi, in spregio alla dignità del Parlamento e della Commissione Finanze.

Ritiene inaccettabile un ulteriore rinvio dell'esame della proposta di legge da parte dell'Assemblea e auspica che in quella sede il Governo possa argomentare le questioni critiche segnalate, anche al fine del parere che la Commissione Bilancio dovrà rendere.

Il sottosegretario Federico FRENI si scusa, a nome del Governo, per il ritardo con il quale sono state presentate le proposte di revisione del provvedimento.

Assicura in ogni caso l'inesistenza di qualsiasi contrarietà politica e assume sul Governo ogni responsabilità – non certo imputabile alla Commissione Finanze – per i ritardi che si sono sinora determinati nell'*iter* del provvedimento.

Segnala infine l'impraticabilità dell'ipotesi di decreto-legge correttivo avanzata dal relatore Ungaro.

Invita quindi la Commissione a valutare, alla luce delle preoccupazioni da lui espresse anche in ordine alla corretta formulazione, anche sul piano tecnico finanziario, del provvedimento, le proposte di modifica indicate nella documentazione depositata, che saranno comunque rappresentate dal Governo anche nel corso del successivo esame presso la Commissione Bilancio e in Assemblea.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) si stupisce che il Governo segnali in questa fase dell'*iter* la necessità di apportare correttivi a un testo che è già stato approvato dal Senato, con modifiche introdotte a seguito del rinvio alle Camere del testo del provvedimento da parte della Presidenza della Repubblica. Chiede pertanto al sottosegretario se sia a conoscenza di ulteriori aspetti problematici che sarebbero da ultimo emersi e che potrebbero essere di ostacolo al successivo *iter*.

Massimo UNGARO (IV), *relatore*, ribadisce il proprio quesito relativo all'eventuale impatto sulla finanza pubblica del provvedimento, che non ha sinora ottenuto risposta.

Chiede quindi se i rilievi emersi in questa seduta siano stati già formulati dal Governo in precedenza e, in caso affermativo, se il Senato non li abbia recepiti. Qualora si trattasse di nuovi rilievi, contesta la serietà delle modalità operative del Governo, che non dovrebbe segnalare aspetti problematici per la prima volta dopo anni che il Parlamento sta lavorando con attenzione e competenza su un provvedimento.

Desidera inoltre sapere su quali basi il sottosegretario abbia espresso preoccupazioni in ordine a possibili ostacoli alla efficace conclusione dell'*iter* del provvedimento, nella sua attuale formulazione.

Non può sottrarsi all'impressione che il Parlamento sia preso in giro, poiché ogni volta che si fa un passo in avanti nella direzione dell'approvazione del provvedimento emergono nuovi ostacoli. Invita il

sottosegretario ad un maggiore rispetto del Parlamento e dei colleghi deputati, della cui intelligenza pare dubitare.

Luigi MARATTIN, *presidente*, pur apprezzando la passione con la quale i commissari, e in particolare il relatore Ungaro, stanno affrontando la discussione, li invita a una maggiore moderazione.

Il sottosegretario Federico FRENI, rispondendo al relatore Ungaro, conferma che il provvedimento è suscettibile di determinare impatti sulla finanza pubblica. A ciò si devono ricondurre i timori da lui formulati e che ha naturalmente espresso esclusivamente a nome del Governo e nei limiti delle sue competenze.

Luigi MARATTIN, *presidente*, prende atto delle scuse avanzate dal rappresentante del Governo per il ritardo con il quale sono stati formulati i rilievi dei quali si discute.

Osserva poi che dalla documentazione depositata emerge come la proposta di legge potrebbe avere un impatto sulla finanza pubblica, con oneri da coprire, per il coinvolgimento del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia, dell'IVASS e della COVIP. In ogni caso evidenzia che la Commissione parlamentare competente a valutare i rilievi di natura tecnico-finanziaria formulati dal Governo sia la Commissione Bilancio, che, come già riferito, esprimerà il proprio parere all'Assemblea. In relazione a quanto accadrà in Aula si valuteranno le modalità di prosieguo dell'*iter* del provvedimento.

Ritiene pertanto opportuno che la Commissione Finanze concluda il proprio esame in sede referente con la votazione del conferimento del mandato al relatore a riferire in Assemblea, proprio per consentire che si svolgano, sia presso la Commissione Bilancio che in Aula, le necessarie valutazioni di natura tecnico-finanziaria.

Massimo UNGARO (IV), *relatore*, sottolinea nuovamente come l'unico adempimento che la proposta di legge pone a carico degli enti indicati dal presidente

Marattin sia la compilazione di una lista e lo svolgimento di attività di vigilanza e ritiene eccessivo il timore espresso dal Governo sui possibili effetti pregiudizievoli sulla finanza pubblica di queste attività. Ribadisce pertanto la propria convinzione in merito alla natura ostruzionistica dei rilievi formulati dal Governo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sulla proposta di legge C. 1813, approvata dal Senato, e sull'abbinata proposta C. 445 Fornaro. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Luigi MARATTIN, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 12.55.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 4 novembre 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.*

**La seduta comincia alle 12.55.**

**Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di status e funzioni degli amministratori locali, di semplificazione dell'attività amministrativa e di finanza locale. Nuovo testo C. 1356 e abb.**

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione — Nulla osta).*

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti.

Silvia COVOLO (Lega), *relatrice*, avverte che la Commissione Finanze avvia oggi

l'esame del nuovo testo delle proposte di legge C. 1356 e abb., recanti Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di *status* e funzioni degli amministratori locali, di semplificazione dell'attività amministrativa e di finanza locale, ai fini del parere *ex* articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, da rendere alle Commissioni riunite I Affari Costituzionali e V Bilancio.

Segnala innanzitutto che il provvedimento, la cui discussione in Assemblea è prevista a partire dal prossimo lunedì 8 novembre, è stato significativamente modificato nel corso dell'esame in sede referente, che ne ha ridotto i contenuti, espungendo, tra le altre, le disposizioni di carattere fiscale.

Ricorda infatti che il testo originario della proposta di legge C. 1356, adottata come testo base nella seduta del 14 aprile 2021, recava, al Capo VI, Disposizioni in materia di finanza locale, con norme in materia di tassa sui rifiuti — TARI (articoli 24 e 25), imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (articolo 26), addizionale comunale dei diritti d'imbarco aeroportuali (articolo 27), canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (articolo 28), imposta di registro (articolo 29), contributo unificato per il processo tributario (articolo 31), competenza territoriale delle commissioni tributarie (articolo 32), partecipazione comunale all'accertamento di entrate erariali (articolo 33), contrasto all'evasione fiscale (articoli 34 e 35), e riscossione, accertamento e controllo delle entrate degli enti locali (articolo 36).

Evidenzia inoltre che anche il Capo VI della abbinata proposta di legge C. 2240 reca disposizioni in materia di finanza locale.

Il provvedimento si compone ora di 3 articoli.

In particolare l'articolo 1 vieta di attribuire incarichi amministrativi di vertice negli enti di diritto privato in controllo pubblico a soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno

dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, relativo ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

L'articolo 2 esclude i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti dall'applicazione del controllo di gestione previsto dal comma 1 dell'articolo 196 del decreto legislativo n. 267 del 2000, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

L'articolo 3, comma 1, lettera *a*), numero 1), prevede che chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente ricandidabile, anziché rieleggibile, come previsto dalla norma attualmente in vigore, alle medesime cariche.

Il numero 2) della medesima lettera *a*) prevede che per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti il limite di mandati consecutivi sia fissato a tre, anziché a due.

La lettera *b*) precisa che per i sindaci dei comuni con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti e per i presidenti di provincia è consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Il comma 2 dell'articolo 3 abroga infine l'articolo 1, comma 138 della legge n. 56 del 2014 che eleva da due a tre il limite di mandati consecutivi per i sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti, introducendo tuttavia un tetto di mandati complessivi pari a tre.

In considerazione di quanto sopra esposto propone di formulare un parere di nulla osta sul provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 13.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13 alle 13.10.

**COMITATO RISTRETTO**

*Giovedì 4 novembre 2021.*

**Disposizioni in materia di trasparenza nel settore dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e per il contrasto dell'evasione dell'obbligo assicurativo. Seguito esame C. 2104 Alemanno.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.10 alle 13.25.

*ERRATA CORRIGE*

*Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 687 del 3 novembre 2021, il testo della risposta pubblicato a pagina 100 e a pagina 101 si intende riferito all'interrogazione 5-06946 Fragonelli (Allegato 4).*

Conseguentemente, il testo della risposta a pagina 103 si intende riferito all'interrogazione 5-06610 Ubaldo Pagano (Allegato 2).

ALLEGATO

**Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo (C. 1813, approvata dal Senato, e C. 445 Fornaro).**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL  
RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

Ufficio legislativo – Economia

Roma, 4 novembre 2021

**APPUNTO**

Oggetto: **A.C. 1813** – Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.

In merito al disegno di legge in oggetto indicato, all'esito dell'istruttoria compiuta da questo Ufficio congiuntamente al Dipartimento dei Rapporti con il Parlamento che ha coinvolto anche il Ministero dello Sviluppo economico, il Ministero della Difesa, il Ministero degli Affari Esteri e la cooperazione internazionale, la Banca d'Italia, la CONSOB e la COVIP è emersa la necessità che il disegno di legge sia modificato come da allegato testo già coordinato.

Sul punto, il Dipartimento del Tesoro ha rilevato la necessità di modificare il testo del ddl anche per la possibile insorgenza di oneri associati alle incertezze interpretative connesse alla attuale formulazione che derivano dal combinato disposto degli articoli seguenti, i quali sembrerebbero coinvolgere il citato Dipartimento in alcune funzioni di supervisione, nonostante esso non eserciti funzioni di vigilanza su soggetti coinvolti nell'attività di finanziamento in questione. Ci si riferisce al combinato disposto:

- dell'art. 2, lett. f, che individua tra gli organismi di vigilanza "gli eventuali altri soggetti cui sia attribuita in forza della normativa vigente la vigilanza sull'operato degli intermediari abilitati di cui alla lettera a" sicché astrattamente non vi sarebbe certezza se vi sia compreso anche il MEF - DT che vigila sulle fondazioni bancarie;
- dell'art. 3, comma 2, che prevede sia il concerto tra gli tutti organismi di vigilanza per l'adozione delle istruzioni per il controllo rafforzato, sia la pubblicazione di un elenco delle società che trattano in mine antiuomo con l'indicazione dell'ufficio responsabile per la pubblicazione del citato elenco;
- dell'art. 5 che, al comma 1 attribuisce a Banca d'Italia il potere di effettuare in generale verifiche e richiedere dati, notizie, atti e documenti agli intermediari abilitati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) (sembrerebbe quindi anche alle fondazioni bancarie), mentre al comma 2, prevede che controlli specifici siano effettuati dagli organismi di vigilanza (e quindi, forse, anche dal MEF nel caso delle fondazioni bancarie, ma non ne è chiaro il motivo - posto che le Fondazioni non effettuano finanziamenti ai sensi della normativa sopra richiamata - né quali siano i poteri e le interazioni tra MEF e Banca d'Italia).

Il combinato disposto di tali disposizioni rende, quindi, incerta l'assenza di oneri anche finanziari che graverebbero sul Dipartimento del Tesoro qualora fosse ricompreso tra i "soggetti vigilanti"; tanto più che, come ebbe già modo di rilevare Banca d'Italia, non è chiaro se la redazione dell'elenco delle società comporti una specifica responsabilità, anche in termini di attività di ricerca, che potrebbe risultare onerosa.

Analoghi profili di criticità sono stati segnalati dalla COVIP che, in relazione alla richiesta di predisposizione di RT, ha rappresentato che in assenza delle modifiche proposte con riguardo alla redazione e pubblicazione dell'elenco delle società che producono e commercializzano mine antipersona, munizioni e submunizioni cluster, (modifiche che quindi sono state già integrate nel testo allegato), *“gli adempimenti posti da disegno di legge in capo alla COVIP risulterebbero particolarmente gravosi, trattandosi di attività del tutto nuova che, come detto, esulerebbero con evidenza dalle ordinarie competenze della medesima Autorità e **che richiederebbero sicuramente un accresciuto impegno e maggiori oneri che al momento non si è in grado di quantificare, ma che dovrebbero essere adeguatamente coperti dal disegno di legge**”*.

Peraltro, su tale specifico punto è opportuno, altresì, evidenziare che, nell'ambito dell'istruttoria compiuta, il Ministero degli Affari Esteri e la cooperazione internazionale, nel rilevare come l'attività di produzione, commercializzazione, esportazione e importazione di mine antiuomo e a grappolo in Italia sia vietata, ha rimarcato come la compilazione dell'elenco previsto dalla proposta di legge sia da considerarsi pertanto **attività eventuale** e quindi qualora le istituzioni finanziarie destinatarie della norma, nell'ambito dell'attività ordinaria di vigilanza, acquisiscano la notizia di una o più operazioni che direttamente o indirettamente finanziano produzione o commercializzazione di mine antiuomo o a grappolo, questa notizia dovrà essere resa pubblica.

A seguito di ulteriore approfondimento condotto in data 27 ottobre u.s. il Dipartimento del Tesoro ha reiterato la richiesta di espungere la **Banca d'Italia, l'IVASS e la COVIP** dall'ambito applicativo del disegno di legge di cui trattasi, per le seguenti motivazioni.

Sul piano sostanziale, infatti, il conferimento di nuovi compiti alla Banca d'Italia deve essere vagliato alla luce della disposizione dell'art. 123 del TFUE che stabilisce il divieto di finanziamento monetario da parte della Banca Centrale a favore del settore pubblico. A tale riguardo, l'art. 1 del Regolamento (CE) N. 3603/93 precisa che nella nozione di “altra forma di facilitazione creditizia” rientra “qualsiasi finanziamento di obbligazioni del settore pubblico nei confronti di terzi”. Secondo l'interpretazione consolidata della BCE (v., da ultimo, il parere della BCE CON/2021/29 del 6 Ottobre 2021) tale norma impedisce alle banche centrali nazionali di sostenere i costi di attività che esulano dalla sfera dei compiti tipici delle banche centrali e che dovrebbero far capo al governo degli Stati membri.

Sotto tale profilo, particolarmente problematica appare la previsione di cui all'art. 3, comma 1, ultimo periodo della Proposta di Legge, secondo la quale la Banca d'Italia (unitamente agli altri organismi di vigilanza) sarebbe tenuta a “redigere e pubblicare l'elenco delle società di cui all'articolo 1, comma 1”. Ritenuto che tale compito non rientra tra (e non è strettamente correlato a) i compiti tipici delle banche centrali, e che i relativi oneri resterebbero definitivamente a carico della Banca d'Italia, la previsione in parola appare potenzialmente in contrasto con il divieto di finanziamento monetario di cui all'articolo 123 del TFUE.

A latere si rileva, sotto il profilo procedurale, che ai sensi dell'articolo 127(4) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e del terzo alinea dell'articolo 2(1) della Decisione del Consiglio del 29 giugno 1998 relativa alla consultazione della Banca centrale europea da parte delle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative (98/415/CE), la Proposta di Legge in esame

dovrà essere sottoposta al preventivo parere della Banca Centrale Europea poiché concerne i compiti della Banca d'Italia.

La Covip, per quanto riguarda, in particolare, il compito di redigere e pubblicare l'elenco delle società che producono e commercializzano mine antipersona, munizioni e submunizioni cluster, ha sottolineato come si tratti di un'attività che esula dalle sue competenze e che dovrebbe essere, più appropriatamente, affidata a un organismo che possieda le necessarie competenze. Qualora detta disposizione non venisse emendata, la normativa finirebbe, pertanto, con il porre in capo alla COVIP un compito gravoso e del tutto nuovo, che richiederebbe un accresciuto impegno e maggiori oneri che dovrebbero essere adeguatamente coperti dal disegno di legge.

Analogamente a quanto sostenuto dalla COVIP, anche l'IVASS ha espresso una serie di perplessità di carattere finanziario sul provvedimento, specificando, in particolare, che, non essendo le imprese di assicurazione ricomprese nella definizione di "intermediari" su cui grava il divieto di finanziamento, per effetto dell'entrata in vigore della legge l'IVASS sarebbe chiamata ad effettuare i controlli previsti sui soggetti vigilati limitatamente ai fondi pensione istituiti dalle imprese di assicurazione. Il rispetto della normativa anti-mine nei fondi pensione assicurativi comporterebbe, quindi, per l'IVASS un compito aggiuntivo e di non poco impatto non solo nella predisposizione di istruzioni congiunte con COVIP ma anche nella concreta esplicitazione di dette verifiche sia sul piano cartolare che ispettivo. A detti nuovi adempimenti l'IVASS non potrebbe provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (IVASS non ha autonomia decisionale nell'aumentare il numero delle proprie risorse); occorrerebbero, al riguardo, specifiche previsioni legislative a copertura di detti maggiori costi.

Pertanto, si ribadisce la necessità che il testo del ddl in oggetto indicato sia riformulato come la proposta che si allega.

**TESTO COORDINATO CON MODIFICHE DT E COVIP**

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. La presente legge introduce il divieto totale al finanziamento di società in qualsiasi forma giuridica costituite, aventi sede in Italia o all'estero, che, direttamente o tramite società controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, svolgano attività di costruzione, produzione, sviluppo, assemblaggio, riparazione, conservazione, impiego, utilizzo, immagazzinaggio, stoccaggio, detenzione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, trasferimento o trasporto delle mine antipersona, delle munizioni e submunizioni cluster, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse. È altresì fatto divieto di svolgere ricerca tecnologica, fabbricazione, vendita e cessione, a qualsiasi titolo, esportazione, importazione e detenzione di munizioni e submunizioni cluster, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle attività espressamente consentite dalla Convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, firmata a Ottawa il 3 dicembre 1997, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 26 marzo 1999, n. 106, e dalla Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 14 giugno 2011, n. 95.

3. Alle società di cui al comma 1 è preclusa la partecipazione ad ogni bando o programma di finanziamento pubblico.

4. I divieti di cui al comma 1 valgono per tutti gli intermediari abilitati come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera a). È altresì fatto divieto alle ~~fondazioni~~ e ai fondi pensione di investire il proprio patrimonio nelle attività di cui al comma 1.

## Art. 2.

*(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) «intermediari abilitati»: ~~le società di intermediazione mobiliare (SIM) italiane, le banche italiane, le società di gestione del risparmio (SGR) italiane~~ **gli organismi di investimento collettivi**, le società di investimento a capitale variabile (SICAV), **le imprese di assicurazione italiane**, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ivi inclusi i confidi, le banche di Paesi membri dell'Unione europea, le imprese di investimento di Paesi membri dell'Unione europea, le banche extracomunitarie, ~~gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonché le~~ ~~fondazioni di origine bancaria~~ e i fondi pensione;

b) «finanziamento»: ogni forma di supporto finanziario effettuato anche attraverso società controllate, aventi sede in Italia o all'estero, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la concessione di credito sotto qualsiasi forma, il rilascio di garanzie finanziarie, l'assunzione di partecipazioni, l'acquisto o la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle società di cui al presente articolo;

c) «mina antipersona»: ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, della Convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, firmata a Ottawa il 3 dicembre 1997, di cui alla legge 26 marzo 1999, n. 106, una mina progettata in modo tale da esplodere a causa della presenza, prossimità o contatto di una persona e tale da incapacitare, ferire o uccidere una o più persone. Le mine progettate per essere detonate dalla presenza, prossimità o contatto di un veicolo, invece che di una persona, e dotate di dispositivi di anti manipolazione, non sono considerate mine antipersona per il solo fatto di essere così congegnate;

d) «mina»: una munizione progettata per essere posta sotto, sopra o presso il terreno o qualsiasi altra superficie, e per essere fatta esplodere dalla presenza, prossimità o contatto di una persona o veicolo;

e) «munizioni e submunizioni cluster»: ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, di cui alla legge 14 giugno 2011, n. 95, ogni munizione convenzionale idonea a disperdere o rilasciare submunizioni esplosive ciascuna di peso inferiore a 20 chilogrammi, fatte salve le specifiche di esclusione indicate dalle lettere a), b) e c) del comma 2 del medesimo articolo 2 della Convenzione;

f) «organismi di vigilanza»: ~~la Banca d'Italia~~, l'Istituto per la vigilanza sulle *assicurazioni* (IVASS) e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) ~~e gli eventuali altri soggetti cui sia attribuita~~

~~in forza della normativa vigente la vigilanza sull'operato degli intermediari abilitati di cui alla lettera a);~~

Art. 3.

*(Compiti degli organismi di vigilanza)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organismi di vigilanza emanano, di concerto tra loro, apposite istruzioni per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati onde contrastare il finanziamento della produzione, utilizzo, assemblaggio, riparazione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, stoccaggio, detenzione o trasporto delle mine antipersona, delle munizioni e submunizioni cluster e di loro singoli componenti. ~~. Nello stesso termine, i medesimi organismi di vigilanza provvedono, a redigere e pubblicare l'elenco delle società di cui all'articolo 1, comma 1, e ad indicare l'ufficio responsabile della pubblicazione annuale del medesimo elenco.~~

**2. Qualora gli organismi di vigilanza, nell'ambito dell'ordinaria attività di vigilanza, acquisiscano notizia di una o più operazioni che direttamente o indirettamente finanziano la produzione, utilizzo, assemblaggio, riparazione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, stoccaggio, detenzione o trasporto delle mine antipersona, delle munizioni e submunizioni cluster e di loro singoli componenti, i medesimi organismi di vigilanza provvedono a darne pubblicità attraverso modalità da individuare nell'ambito delle istruzioni di cui al comma 1.**

3. Nell'ambito dei compiti riguardanti l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), istituita presso la Banca d'Italia dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i controlli dei flussi finanziari sono estesi alle imprese e alle società di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 4.

*(Compiti degli intermediari)*

1. Entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui all'articolo 3, comma 1, gli intermediari finanziari provvedono ad escludere dai prodotti offerti ogni componente che costituisca supporto finanziario alle società incluse nel predetto elenco.

Art. 5.

*(Verifiche)*

~~**1. Al fine di verificare il rispetto dei divieti di cui all'articolo 1, la Banca d'Italia può richiedere dati, notizie, atti e documenti agli intermediari abilitati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e, se necessario, può effettuare verifiche presso la sede degli stessi.**~~

2. Gli organismi di vigilanza provvedono, nell'ambito delle ispezioni e dei controlli a carico dei soggetti vigilati, anche a controlli specifici di valutazione dell'attività connessa alla funzione di *compliance* in relazione ai divieti di cui alla presente legge.

Art. 6.

*(Sanzioni)*

1. Gli intermediari abilitati i quali non osservino i divieti di cui all'articolo 1 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150.000 a euro 1.500.000, per i casi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

**1-bis. All'applicazione delle sanzioni nei confronti degli intermediari abilitati di cui al comma 1 provvedono, secondo le attribuzioni di rispettiva competenza, gli organismi di vigilanza di cui al presente articolo.**

2. Salvo che il fatto costituisca reato, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione degli intermediari abilitati o che, per loro conto, svolgono funzioni di controllo, i quali non osservino i divieti di cui all'articolo 1, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000.

3. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo comporta la perdita temporanea, per una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni, dei requisiti di onorabilità per i rappresentanti legali dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i promotori finanziari e, per i rappresentanti legali di società quotate, l'incapacità temporanea ad assumere

incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate.

Art. 7.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.